

**SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI AZIENDALI A
LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE.**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

CODICE CIG N. B5A746CA4E

PROGETTO 24006

PARTE PRIMA - NORMATIVA

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli ad uso aziendale, da prestarsi con le modalità meglio specificate nei successivi articoli e negli allegati A), B), C) e D) che formano parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale d'appalto delle seguenti autovetture suddivise per tipologia e numero.

Tipo di veicolo o similare	Casa costruttrice	N. MEZZI	SCHEDA TECNICA ALLEGATA
CADDY o similare	VOLKSWAGEN o altra casa costruttrice	4	A
SCUDO o similare	FIAT o altra casa costruttrice	1	B
JIMNY o similare	SUZUKY o altra casa costruttrice	1	C
PANDA Hybrid o similare	FIAT o altra casa costruttrice	6	D
PANDA 4X4 o similare	FIAT o altra casa costruttrice	5	D
PANDA VAN 4X4	FIAT o altra casa costruttrice	4	D
	TOTALE COMPLESSIVO MEZZI	21	

Gli automezzi richiesti avranno una percorrenza annuale stimata di 25.000 km.

Tutti gli autoveicoli dovranno essere dotati dell'allestimento come descritto negli allegati A), B), C) e D) che fanno parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto.

La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al DM 17 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 02 luglio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" – revisione dei CAM adottati con DM 8 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada".

Il servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l'esecuzione in capo all'appaltatore di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà e al possesso, con la sola eccezione di quelle poste dalla Legge in capo al conducente nonché la prestazione dei servizi dettagliati nel prosieguo del presente capitolato.

La quantità e tipologia dei veicoli, suddivise in gruppi omogenei, sono definite nel presente capitolato. Durante la vigenza del contratto, la stazione appaltante si riserva il diritto di variare le quantità ordinate, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni.

Per ogni tipologia di veicolo potrà essere proposto un veicolo simile.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo stimato del servizio a base di gara, per la durata di 48 mesi, ammonta a complessivi € 393.600 di cui € 19.680 quale costo della manodopera.

Tale importo è stato così calcolato:

	Modello o simile	Casa costruttrice	CANONE MENSILE €	CANONE PER 48 MESI €
1	CADDY	VOLKSWAGEN	500	24.000
2	CADDY	VOLKSWAGEN	500	24.000
3	CADDY	VOLKSWAGEN	500	24.000
4	CADDY	VOLKSWAGEN	500	24.000
1	SCUDO	FIAT	500	24.000
1	JIMNY	SUZUKY	450	21.600
1	PANDA HYBRID	FIAT	350	16.800
2	PANDA HYBRID	FIAT	350	16.800
3	PANDA HYBRID	FIAT	350	16.800
4	PANDA HYBRID	FIAT	350	16.800
5	PANDA HYBRID	FIAT	350	16.800
6	PANDA HYBRID	FIAT	350	16.800
1	PANDA 4X4	FIAT	350	16.800
2	PANDA 4X4	FIAT	350	16.800
3	PANDA 4X4	FIAT	350	16.800
4	PANDA 4X4	FIAT	350	16.800
5	PANDA 4X4	FIAT	350	16.800
1	PANDA VAN 4X4	FIAT	350	16.800
2	PANDA VAN 4X4	FIAT	350	16.800

3	PANDA VAN 4X4	FIAT	350	16.800
4	PANDA VAN 4X4	FIAT	350	16.800
			TOTALE	€ 393.600

2. Ponderati i rischi inerenti alle possibili interferenze tra personale di AGS e personale della futura società aggiudicataria in ordine al servizio di cui all'oggetto dell'appalto, non si ravvisano interferenze e rischi e non si individuano di conseguenza oneri per la sicurezza.

3. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, si riserva l'opzione quantitativa in aumento sia per eventuali modifiche del quantitativo dei mezzi richiesti sia per la eventuale ulteriore durata del servizio di noleggio, sia per eventuali servizi aggiuntivi complementari non ricompresi nel canone fino alla concorrenza della misura massima del 20% dell'importo del contratto. Resta inteso che in entrambe le ipotesi, i canoni pattuiti resteranno invariati.

4. L'importo complessivo dell'appalto, pertanto, risulta essere pari a € 472.320.

Il suddetto ammontare costituisce l'importo massimo eseguibile, inteso come plafond, senza obblighi di esecuzione dell'intero importo da parte della Committente.

L'Appaltatore, pertanto, prende atto ed accetta che il suddetto importo massimo di spesa è basato sulla stima dei servizi che potrebbero essere richiesti da AGS nel periodo di durata contrattuale e che, pertanto, potrebbe non essere raggiunto.

In considerazione di quanto sopra, il mancato raggiungimento di tale importo massimo di spesa non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'Appaltatore, il quale non potrà richiedere alla stazione appaltante alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Qualora l'importo massimo eseguibile sia esaurito prima della scadenza naturale del contratto, lo stesso cesserà i propri effetti.

Qualora invece alla scadenza naturale del contratto l'importo massimo eseguibile non sia esaurito, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino all'esaurimento del plafond, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

5. Il costo della manodopera (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso), ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice è stato stimato dalla Stazione Appaltante in € 19.680 calcolati sulla base del CCNL Commercio pari al 5% dell'importo dell'appalto soggetto a ribasso d'asta.

6. L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelle indicate dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della procedura, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla Stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il CCNL e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

7. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla Stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

8. L'Operatore economico è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

9. L'Operatore economico è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

10. Ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del

progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

11. In ogni momento la Stazione appaltante può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 e può altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

12. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. DURATA DELL'APPALTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio è fissata in anni 4 (quattro)/48 mesi con un chilometraggio annuale stimato per ogni veicolo pari a 25.000 km, decorrente dalla data del verbale di consegna del veicolo (anche in preassegnazione) e cessa al momento della riconsegna dei mezzi cui il contratto medesimo si riferisce, salvo l'esercizio di eventuali proroghe.

4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DI PAGAMENTO

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica in conformità all' art. 18, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023.

2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica ad ogni canone mensile riferito al rispettivo automezzo.

3. Il canone riferito a ciascuna autovettura decorrerà dalla data di effettiva consegna del mezzo.
4. Il corrispettivo spettante all'appaltatore, a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto dovrà essere fatturato mensilmente.
5. Al solo fine di agevolare le operazioni di fatturazione, pagamento e reportistica, la frazione di mese della consegna dei singoli veicoli sarà considerato autonomamente.
6. Successivamente, i termini di fatturazione decorreranno dal giorno 1 del mese.
7. Le fatture dovranno suddividere l'importo complessivo del mese , dettagliando il canone per ciascuna autovettura utilizzata.
8. L'aggiudicatario deve assolvere agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 (e s.m.i.) al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto. Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 8 del presente contratto.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data di ricevimento fattura fine mese.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Amministrazione & Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRRIA0.

5. RITARDI NEI PAGAMENTI

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 231/2002.
2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato comprensivo degli allegati;
 - b) le polizze di garanzia e le polizze relative alle varie coperture assicurative descritte all'art. 4.1 della parte seconda "capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché i relativi allegati;
 - b) il D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), con i relativi allegati;
 - c) Il d.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore.
3. Le norme del presente capitolato si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In caso di discordanza tra le disposizioni del presente capitolato e quelle del D.Lgs. n. 36/2023 prevalgono queste ultime.

7. DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal presente capitolato, e ogni altro documento costituente lex specialis di gara.
2. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà

il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) Capitolato speciale; iii) offerta economica presentata dall'appaltatore.

3. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

4. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

8. ONERI PER LA SICUREZZA

Per tale tipologia di appalto non sono presenti oneri per la sicurezza.

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

10. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio digitale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante a mezzo PEC, diversamente ogni comunicazione si intenderà validamente effettuata all'indirizzo in precedenza indicato.

11. CONSEGNA, INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipulazione del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

2. In ogni caso, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

3. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante di procedere con la consegna dei

servizi in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso il RUP indica espressamente sul verbale le attività da iniziare immediatamente.

4. Il RUP provvede all'emissione delle disposizioni e istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 114 comma 7 e allegato II.14 del Codice.

5. Il servizio cessa al momento della riconsegna dei mezzi cui il contratto medesimo si riferisce.

Azienda Gardesana Servizi si impegna alla scadenza del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata a riconsegnare i veicoli presso la propria sede, nelle condizioni in cui sono stati ricevuti fatta salva la percorrenza chilometrica e il normale stato di usura.

Per normale stato di usura si intende l'appropriato utilizzo del veicolo che non deve presentare rotture e/o alterazioni di parti dovute ad incuria. A titolo esemplificativo si intende per normale stato di usura: vernice opacizzata, guarnizioni non più a tenuta, selleria lisa, parti arrugginite; mentre per "danno" si intende: ammaccature della carrozzeria, fanalini rotti, parti mancanti.

12.PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di ritardato avvio del servizio per cause imputabili all'appaltatore, si applicheranno le seguenti penali:

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei mezzi di cui all'articolo 2.1 della parte seconda del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre i 180 giorni dalla data dell'ordine, salvo consegna dei mezzi in preassegnazione, si applica una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo;

Questa penale non trova applicazione nel caso in cui sia stato consegnato un veicolo in preassegnazione conforme alle specifiche di Capitolato.;

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei veicoli sostitutivi, di cui all'articolo 2.4 della parte seconda del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo;

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione in danno del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 122 del Codice di contratti pubblici.

La stazione appaltante provvede a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro il termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, può presentare, a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

La stazione appaltante, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'Appaltatore.

Nel caso in cui la stazione appaltante, a causa delle inadempienze dell'Appaltatore, si veda costretta a rivolgersi ad un soggetto terzo, raccoglierà il preventivo e lo invierà all'appaltatore comunicandogli che il costo esposto sarà trattenuto dalle successive fatture, o se del caso, che sarà escussa la polizza fideiussoria prestata per il relativo importo.

13. CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la Stazione appaltante ha diritto alla rinegoziazione secondo la buona fede delle condizioni contrattuali.

2. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per la Stazione appaltante, questa ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

14. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 del D.lgs. n. 36/2023 non è prevista l'anticipazione del prezzo.

15. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, le tariffe, previa richiesta scritta del fornitore ed istruttoria da parte della stazione appaltante, saranno aggiornate nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. I canoni saranno sottoposti a revisione con cadenza annuale nella misura di cui al canone successivo, su richiesta dell'Appaltatore, e la revisione comporterà una variazione dei canoni dei veicoli ancora da noleggiare, senza alcun effetto sui canoni dei veicoli già in noleggio.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice di "Inflazione acquisita" relativo alla Divisione Trasporti pubblicato sul Prospetto degli "Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa", calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento. Qualora tale indice non fosse disponibile, si farà riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), comprensivo dei tabacchi pubblicato nel mese di adeguamento

4. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 60, comma 5 del Codice, in ordine ai limiti connessi alle risorse disponibili volte a fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla revisione.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e

secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II:14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

17. GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 117, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
3. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo

massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

5. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

18. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della garanzia definitiva è soggetto alle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

19. NORME DI SICUREZZA GENERALI

Norme di sicurezza generali

Il servizio nel suo complesso deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

20. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti pubblici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido

nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.lgs. 36/2023 (e s.m.i.) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione o la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

2. In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.

3. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Ai sensi dell'art. 119, co. 3, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023 dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

5. È obbligo dell'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

6. Se durante l'esecuzione del servizio la Stazione appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

7. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

8. Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario del Foro di Verona.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e all'art. 1453 e ss. del Codice civile.
2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge a favore della Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, o la parte rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno.
3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

23. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei servizi eseguiti nonché del valore dei prodotti già acquistati in ragione della commessa, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. L'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di

ritenzione della stazione appaltante.

24. INTERPELLO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 124 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo successivo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere al nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, secondo quanto previsto dall'art. 124 c. 2, del D. lgs 36/2023.

25. FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

2. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice dei contratti; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procederà con l'interpello, ai sensi dell'articolo precedente.

3. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma precedente, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

4. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

26. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

27. CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del

contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

29. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione del presente appalto diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il

trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta.

La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

PARTE SECONDA – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve garantire che i servizi oggetto del presente appalto siano correttamente prestati nel rigoroso rispetto delle condizioni di seguito riportate, nonché delle direttive eventualmente impartite di volta in volta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Resta inteso che l'appaltatore deve eseguire pienamente e correttamente tutte le attività, anche non elencate nel presente documento, che siano utili al pieno e corretto svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

2. CONSEGNA DEI VEICOLI

2.1 – Consegna dei veicoli

La consegna dei veicoli dovrà essere effettuata dalla società appaltatrice presso la sede aziendale di AGS S.p.A. di via 11 Settembre 24, Peschiera del Garda, **entro 180 giorni** decorrenti dalla data dell'ordine.

I veicoli definitivi dovranno essere quelli indicati in specifica, di prima immatricolazione, consegnato in perfetto stato di funzionalità ed efficienza e con tutti i documenti di circolazione in regola, immatricolazione, messa su strada.

All'atto della consegna verrà redatto un verbale nel quale la stazione appaltante indicherà eventuali riserve circa lo stato di carrozzeria e la funzionalità degli automezzi. La sottoscrizione di tale verbale non esime l'appaltatore dalla responsabilità derivante da eventuali vizi occulti, che dovessero emergere in un secondo momento.

2.2 – Consegna anticipata in preassegnazione su richiesta della Stazione Appaltante.

AGS S.p.A. si riserva il diritto di richiedere una percentuale del 30% della flotta in preassegnazione che dovrà essere consegnata entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio del contratto. In esecuzione di tale obbligo, l'operatore economico dovrà garantire la fornitura di vetture della stessa categoria, con caratteristiche analoghe o superiori al veicolo in ordine (trazione, alimentazione, ecc.) che dovrà essere disponibile

entro le date di seguito riepilogate, senza oneri aggiuntivi per A.G.S. S.p.A., per le tipologie di mezzi di seguito indicati:

- Caddy Volkswagen o similare di altre case costruttrici;
- Fiat Scudo o similare di altre case costruttrici;
- Fiat Panda o similare di altre case costruttrici;
- Fiat Panda 4x4 o similare di altre case costruttrici

Nel caso in cui il veicolo in preassegnazione non sia di nuova immatricolazione (usato), o abbia caratteristiche in parte inferiori al modello ordinato, il relativo canone di noleggio sarà ribassato d'ufficio del 20% rispetto a quello previsto per il veicolo principale.

2.3 Veicolo preassegnato per ritardo nella consegna da parte dell'operatore economico:

Nel caso in cui uno o più veicoli non siano resi disponibili, per qualsiasi ragione, nel termine di consegna previsto, l'Appaltatore è tenuto a rendere disponibile nel medesimo termine (180 giorni) un veicolo in preassegnazione con caratteristiche analoghe o superiori al veicolo in ordine (trazione, alimentazione, ecc.).

Nel caso in cui il veicolo in preassegnazione non sia di nuova immatricolazione (usato), o abbia caratteristiche in parte inferiori al modello ordinato, il relativo canone di noleggio sarà ribassato d'ufficio del 20% rispetto a quello previsto per il veicolo principale.

2.4 – Veicolo sostitutivo

Nel caso di fermo del veicolo durante l'erogazione dei servizi tecnici e delle manutenzioni superi le 8 ore, l'appaltatore dovrà provvedere alla temporanea sostituzione del mezzo. Il veicolo sostitutivo dovrà essere di categoria non inferiore di quello sostituito, senza oneri aggiuntivi per A.G.S. S.p.A. rispetto al canone pattuito (anche qualora il mezzo assegnato fosse di categoria superiore) e dovrà essere disponibile presso il centro dedicato più vicino alle sedi di AGS S.p.A. (Peschiera del Garda e Affi) a seconda di quanto di volta in volta indicato da AGS e comunque non

oltre i 30 km dalle predette sedi, ove sarà consegnata anche la vettura oggetto della manutenzione.

2.5 – Riconsegna degli autoveicoli

Alle scadenze contrattualmente previste o in qualsiasi caso di scioglimento del contratto, AGS S.p.A. riconsegnerà l'autoveicolo presso la stessa propria sede di via 11 Settembre 24, Peschiera del Garda, nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, fatta salva la percorrenza chilometrica e il normale stato di usura e deperimento.

3. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

3.1 – Manutenzione ordinaria

1. L'appaltatore dovrà assumersi l'onere economico di tutti gli interventi di manutenzione programmati dalla Casa Costruttrice e tutti gli interventi specificati nel libretto d'uso e manutenzione in dotazione al veicolo (ad es. tagliandi).
2. Sono comprese nella manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti che sono soggette alla normale usura come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pastiglie, freni, lampadine, nonché sostituzione e/o rabbocchi di olio e liquidi.
3. L'Appaltatore entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive all'ora di consegna del veicolo presso il centro di servizio convenzionato, dovrà comunicare la data di riconsegna del veicolo ritirato che comunque non dovrà essere superiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del veicolo.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi manutentivi, rispetto alla data dichiarata, sarà applicata una penale nella misura di 50 € al giorno.

3.2 – Manutenzione straordinaria

1. la manutenzione straordinaria, ovvero tutti gli interventi necessari al ripristino funzionale del veicolo in seguito a guasto accidentale, anomalia, usura, è a carico dell'appaltatore e pertanto, incluso nel canone, che se ne assume l'onere economico relativo alla riparazione ed al ripristino funzionale del veicolo.
2. L'Appaltatore entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive all'ora di consegna del veicolo presso il centro di servizio convenzionato, dovrà comunicare la

data di riconsegna del veicolo ritirato che comunque non dovrà essere superiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del veicolo.

3. In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi manutentivi, rispetto alla data dichiarata, sarà applicata una penale nella misura di 50 € al giorno.

3.3 – Sostituzione pneumatici

1. Sono a carico dell'appaltatore e pertanto, inclusi nel canone, la fornitura, l'installazione e il ricovero stagionale degli pneumatici estivi e degli pneumatici invernali per tutti i mezzi oggetto del contratto.

2. Il ricambio deve essere effettuato con gomme di primarie marche, non rigenerate, e stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali, riportate sulla carta di circolazione veicolo.

3. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla sostituzione degli pneumatici quando gli stessi siano danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende più sicuro l'uso del veicolo, intendendosi tali attività inclusa nel canone.

4. L'Appaltatore deve provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito forature, ove dovessero rendersi necessari.

5. Gli interventi a seguito di foratura dovranno essere eseguiti entro 8 (otto) ore lavorative, successive e consecutive dalla consegna dello pneumatico.

6. In caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi manutentivi, sarà applicata una penale nella misura di 50 € al giorno, con applicazione al superamento delle 8 ore di cui al presente articolo.

3.4 – Officine convenzionate

L'appaltatore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio gestito dall'Azienda, la presenza di centri di assistenza convenzionati dove effettuare tutte le eventuali riparazioni e manutenzioni; in particolare dovranno essere indicati:

- almeno un centro assistenza nel raggio di 30 km da Peschiera del Garda;
- almeno un centro assistenza nel raggio di 30 km da Affi.

3.5 – Recupero h.24

In caso di veicolo in panne, guasto o sinistrato, l'appaltatore dovrà fornire l'intervento di recupero e traino dei veicoli non marcianti, mediante un servizio assistenza, in funzione 24 ore su 24 e operativo su tutto il territorio nazionale. Tale servizio risulta incluso nel canone.

3.6 – Riferimenti aziendali, call center e reportistica

1. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione di A.G.S. S.p.A. un riferimento, sia tecnico che amministrativo, per tutte le esigenze sorte durante la validità del contratto.
2. Si richiede anche la disponibilità di un *call center* per l'assistenza sul contratto e sulle questioni logistico-amministrative. Tali riferimenti dovranno essere comunicati in sede di presentazione dell'offerta.
3. Si richiede inoltre l'invio di una reportistica, per ogni ciclo di fatturazione su supporto informatico (in formato excel). Si richiede anche che in sede di fatturazione venga diviso il costo dei servizi da quello del noleggio per ogni singolo mezzo.
4. Si richiede la predisposizione di una reportistica semestrale circa le attività di manutenzione effettuate sui mezzi (es. tagliandi).
5. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà il mancato pagamento degli importi di cui alle fatture non conformi nonché sino alla avvenuta produzione del report semestrale.

4. ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

4.1 – Garanzie e coperture assicurative.

1. Tutti i veicoli dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative di cui al presente articolo.
2. Tutte le coperture assicurative di seguito dettagliate dovranno essere valide su tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
3. L'appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti di assicurazione, sottoelencati nella versione integrale, per ogni singolo mezzo, nonché i rinnovi assicurativi in tempo utile, rispetto alla scadenza assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.
4. Tutte le polizze sottoelencate devono prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
5. Tutti i sinistri coperti dalle polizze sottoelencate non potranno comportare alcun onere a carico di AGS, ragion per cui eventuali franchigie o massimali non coperti, o esclusioni, saranno ad integrale carico dell'appaltatore.

A. Polizza assicurativa di Responsabilità verso terzi

1. La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dal veicolo in aree private incluse le aree portuali. La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti assicurativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

B. Polizza assicurativa di Responsabilità civile dei trasportati

1. Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dell'azienda o del conducente per danni involontariamente cagionati a terzi trasportati,

durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata. La copertura della responsabilità civile dei trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi per legge.

2. Tale copertura assicurativa dovrà coprire eventuali danni subiti da terzi trasportati anche nel caso in cui questi non siano dipendenti di AGS.

C. Polizza assicurativa Guasti accidentali (Kasko)

1. Tale copertura assicurativa dovrà indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su aree pubbliche che private.

D. Polizza assicurativa Incendio, furto totale o parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature installate dal fornitore al momento della consegna

1. L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, incluso gli impianti fono, audiovisivi e radio, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso del veicolo, **oltre che attrezzature e beni mobili presenti nel veicolo, necessari per l'espletamento delle attività tipiche di AGS (es. cassetta attrezzi)** contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio rottura cristalli, danni alla carrozzeria, urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina);

E. Polizza assicurativa a Copertura di rischi derivanti da eventi sociopolitici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli

1. **Eventi sociopolitici:** scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato e danni causati anche a mezzo

di ordigni esplosivi da scioperanti o persone (anche dipendenti dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

2. **Eventi naturali:** grandine, uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto, frane, smottamenti straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
3. **Vandalismo:** danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
4. **Rottura cristalli:** in questo caso l'assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

F. Polizza di Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso del conducente.

1. Questa copertura dovrà assicurare infortuni subiti dai dipendenti di AGS S.p.A. avente come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente. Tale copertura in linea con le vigenti disposizioni di legge dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

4.2 – Revisione dei veicoli

L'appaltatore sosterrà l'onere economico della eventuale revisione, il cui costo deve intendersi ricompreso nel canone di locazione.

4.3 – Eccedenze chilometriche

1. Alla scadenza del contratto, il fornitore addebita o rimborsa ad AGS SpA. i chilometri eccedenti ovvero inferiori rispetto al chilometraggio previsto per ogni singolo autoveicolo.
1. L'addebito o il rimborso, dovuti per percorrenze superiori o inferiori rispetto a quelle contrattuali, è applicato qualora la percorrenza finale vari del 5% in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale. Nel caso di percorrenze che siano

comprese nell'intervallo tra il +/- 5% rispetto alla percorrenza contrattuale, nessun addebito o rimborso è dovuto.

2. Per chilometraggi eccedenti le oscillazioni +/- 5%, saranno fatturati al prezzo indicato in sede di gara.
3. Le oscillazioni in senso negativo, ossia i chilometraggi inferiori a quanto previsto contrattualmente potranno arrivare sino ad un massimo del 15% del chilometraggio contrattuale.
4. Il fornitore verificherà su base trimestrale la percorrenza media chilometrica effettuata e potrà sottoporre eventuali proposte di modifica del rateo mensile del corrispettivo, in aumento o in riduzione, in rapporto al monte chilometrico originariamente pattuito per ogni singolo veicolo, previa accettazione da parte di A.G.S. S.p.A., fatte salve alla scadenza contrattuale le verifiche finali sui chilometri percorsi e quindi sul corrispettivo.
5. In caso di risoluzione contrattuale, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza chilometrica è, ai fini del calcolo dell'eccedenza o riduzione, ricalcolata in rapporto al periodo effettivo di utilizzo degli automezzi.

4.5 - Vizi di fabbricazione

Qualora nei primi sei mesi dalla data di consegna uno o più veicoli presentino un difetto di funzionamento, tale da far presupporre un vizio di costruzione che possa comprometterne il normale uso, l'Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione del mezzo entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione, previa messa a disposizione di un mezzo conforme.

4.6 – Gestione sanzioni per violazione del Codice della strada

1. Nel caso in cui i veicoli oggetto del contratto di noleggio siano sottoposti a sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione, di cui al Codice della strada, l'onere del pagamento incombe su AGS, per cui l'appaltatore non dovrà in nessun caso ottemperare.
2. Qualora i relativi verbali di contestazione o provvedimenti sanzionatori fossero notificati direttamente all'operatore economico, questi dovrà inoltrarli ad AGS

entro e non oltre 24 dall'avvenuta notifica, al seguente indirizzo PEC: ags@pec.ags.vr.it, al fine di consentire il pagamento in misura ridotta. In caso di ritardo nella trasmissione, il maggior importo della sanzione sarà addebitato all'appaltatore mediante decurtazione dalla fattura successiva all'inadempimento.

ALLEGATO A

Modello con allestimento ed eventuali optional

VEICOLO: Volkswagen caddy 2.0 TDI 122 CV passo corto furgone o equivalente per dimensioni e trazione


VEICOLO: Volkswagen caddy 2.0 TDI 122 CV 4 motion passo corto furgone o equivalente per dimensioni e trazione

- Carburante: gasolio o ibrido
- Cilindrata: 2.0; 122 cv
- Colore: Bianco

Allestimento richiesto:

- alzacristalli elettrici anteriori
- chiusura centralizzata con telecomando
- retrovisori esterni conducente, passeggero, regol. interna
- airbag anteriore conducente
- airbag anteriore passeggero
- abs
- ruota o ruotino di scorta
- assistenza alla frenata di emergenza
- climatizzatore manuale
- telecomando apertura/chiusura porte + maniglia attiva su portellone
- dispositivo bluetooth
- portellone posteriore apribile in due ante e portellone laterale
- paratia divisoria tra vano guida e vano carico senza finestre

Dimensioni **Cargo Business**



ALLEGATO B


Modello con allestimento ed eventuali optional

VEICOLO: FIAT SCUDO 2.0 BlueHDI 145 CV furgone o equivalente per dimensioni e trazione

- Carburante: gasolio o ibrido
- Cilindrata: 1997; 145 cv
- Colore: Bianco

Allestimento richiesto:




- alzacristalli elettrici anteriori
- chiusura centralizzata con telecomando
- retrovisori esterni conducente, passeggero, regol. interna
- airbag anteriore conducente
- airbag anteriore passeggero
- abs
- ruota o ruotino di scorta
- assistenza alla frenata di emergenza
- climatizzatore manuale
- telecomando apertura/chiusura porte + maniglia attiva su portellone
- dispositivo bluetooth
- portellone posteriore apribile in due ante e portellone laterale
- paratia divisoria tra vano guida e vano carico senza finestre
- 3 Posti in prima fila
- Accensione automatica fari
- Climatizzatore manuale
- Connectivity via BTA (e-call / assistenza localizzazione / servizi connessi).
- Cruise control e speed limiter
- Kit riparazione pneumatici Fix & Go
- Paratia lastrata
- Porta laterale scorrevole destra
- Porta posteriore a due battenti lastrata con apertura 180°
- Radio DAB 5" touchscreen, Bluetooth, USB
- Rear parking assist
- Sedile guidatore con bracciolo e regolazione alt/lomb



Modello con allestimento ed eventuali optional

VEICOLO: SUZUKI JIMNY PRO 1.5 o equivalente per dimensioni e trazione

- Carburante: benzina
- Motore termico 1.5
- Potenza massima: 102 CV
- Coppia massima: 130 Nm
- Trazione integrale inseribile manualmente con marce ridotte
- Cambio manuale a 5 rapporti
- Cerchi in lamiera 15"
- Canaline pioggia al tetto
- Cover nera ruota di scorta
- Estensioni passaruota nere
- Griglia anteriore nera
- Retrovisori regolabili elettricamente con calotte nere goffrate
- Fendinebbia
- Sedili in tessuto riscaldabili
- Volante regolabile in altezza con comandi audio
- Alzacristalli elettrici
- Climatizzatore manuale
- Cruise control
- Hill Hold Control
- Hill Descent Control
- Sensore crepuscolare con luci automatiche
- Presa 12V in plancia
- Presa 12V nel baule
- Radio CV
- Radio DAB
- Presa USB
- Bluetooth
- 2 Altoparlanti
- Airbag frontali
- ESC+TCS+ABS
- TPMS - sensore pressione pneumatici
- Sistema isofix per ancoraggio seggiolini
- Speed limiter
- Sistema "attentofrena" - Frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedone
- Sistema "guidadritto" - Avviso di superamento corsia
- Sistema "restasveglio" - Monitoraggio colpi di sonno
- Sistema "occhioallimite" - Riconoscimento segnali stradali
- Sistema "nontiabbaglio" - Abbaglianti automatici



ALLEGATO D

Modello con allestimento ed eventuali optional

VEICOLO: Fiat Panda 1.0 70cv S&S Hybrid 4 posti o equivalente per dimensioni e trazione.

VEICOLO: Fiat Panda 1.0 70cv S&S Hybrid 4X4 4 posti o equivalente per dimensioni e trazione.

VEICOLO: Fiat Panda 1.0 70cv S&S Hybrid van 2 posti o equivalente per dimensioni e trazione.

VEICOLO: Fiat Panda 1.0 70cv S&S Hybrid van 4X4 2 posti o equivalente per dimensioni e trazione.

- Carburante benzina o ibrido
- Cilindrata 875; 85 cv
- Colore bianco

Allestimento richiesto:

- alzacristalli elettrici anteriori
- chiusura centralizzata con telecomando
- retrovisori esterni conducente, passeggero, regol. interna
- airbag anteriore conducente
- airbag anteriore passeggero
- abs
- ruota o ruotino di scorta
- assistenza alla frenata di emergenza
- climatizzatore manuale
- dispositivo bluetooth

